



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.- ANNO 2013.
DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Sindaco	Sì
2. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Sì
3. DEGREGORI Giacomo	Consigliere	Sì
4. AIMAR Marco	Consigliere	Sì
5. FERRERO Roberto	Consigliere	Sì
6. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Sì
7. BAROVERO Silvano	Consigliere	Sì
8. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Sì
9. CHIALVO Adriano Pasquale	Consigliere	Sì
10. RIBOTTA Andrea	Consigliere	Sì
11. BUZZI Stefano	Consigliere	Sì
12. ROSSO Anna Maria	Consigliere	Sì
13. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente CHIAPPERO Giuseppe riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”.

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, in particolare:

- anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- rinvia l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria al 2015;
- estende il presupposto al possesso di qualunque immobile ivi compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della determinazione della base imponibile;
- stabilisce l'aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta.

Visti gli articoli del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce del comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Viste le abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.

Visto l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 – 7 – 8 – 9 e 9bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che individuano nel Consiglio comunale l'organo preposto a modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 2013.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24 aprile 2012.

Visto il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) con il quale:

- alla lett. a) è soppressa la riserva allo Stato della quota del gettito IMU così come precedentemente stabilita nel c. 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ed è istituita alla lett. f) una nuova riserva allo Stato della quota del gettito IMU calcolato ad aliquota 0,76% derivante dagli immobili con categoria catastale D;
- alla lett. b) è istituito un fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni che sarà definita, per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2013;
- alla lett. e) è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. L. 14 marzo 2011, n. 23.

Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti); articolo 28, comma 7, del DL 01/2011 (decreto Monti); articolo 2, comma 183, della legge 191/2009;
- detrazione compensativa anno 2013 per IRPEF sugli immobili non locati;
- articolo 16, comma 6, del DL 95/2012 (Spendig review);

e per far fronte alle necessità di bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un adeguato gettito dell'imposta in oggetto al netto della quota riservata allo Stato.

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l'aumento o la diminuzione dell'aliquota base di cui al comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 o confermando le seguenti aliquote deliberate per l'anno 2012:

- A - Aliquota **0,90 per cento**, (aliquota base) applicabile a: aree fabbricabili, unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) e unità immobiliari censite nella categoria B e per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/10, C/2, C/6 e C/7;
- B - Aliquota **0,40 per cento** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime nei limiti individuati dal comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96);
- C - Aliquota **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, precisando che attualmente detti fabbricati sono esenti dall'imposta, ai sensi comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, poiché il Comune di Envie è incluso nell'elenco predisposto dall'Istat come comune parzialmente montano e che in ogni caso il gettito è riservato allo Stato ai sensi della citata normativa;
- D - Aliquota **0,76 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, escluse le pertinenze, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori secondo gli accordi territoriali di cui alla legge 431/1998;
- E - Aliquota **0,86 per cento** per i terreni agricoli, ricordando che il Comune di Envie ricade, parzialmente, in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

F - Aliquota **0,90 per cento** per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10), di cui il gettito derivante dall'applicazione all'aliquota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato.

Preso atto delle detrazioni stabilite dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che vengono così confermate:

- a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00;
- b) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le suddette detrazioni si applicano anche all'unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96)

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione".

Udito il Presidente che dichiara aperta la discussione.

Udito il Presidente che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti n. 9 favorevoli, n. zero contrari, n. 4 astenuti (sigg. Ribotta Andrea, Buzzi Stefano, Rosso Anna Maria e Mondino Giancarlo), palesemente espressa per alzata di mano.

D E L I B E R A

1° - Di confermare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le seguenti aliquote così distinte:

A - Aliquota **0,90 per cento**, (aliquota base) applicabile a: aree fabbricabili, unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), unità immobiliari

censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) e unità immobiliari censite nella categoria B e per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/10, C/2, C/6 e C/7;

- B - Aliquota **0,40 per cento** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime nei limiti individuati dal comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96);
- C - Aliquota **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, precisando che detti fabbricati sono attualmente esenti dall'imposta, ai sensi comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, poiché il Comune di Envie è incluso nell'elenco predisposto dall'Istat come comune parzialmente montano e che in ogni caso il gettito è riservato allo Stato ai sensi della citata normativa;
- D - Aliquota **0,76 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, escluse le pertinenze, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;
- E - Aliquota **0,86 per cento** per i terreni agricoli, ricordando che il Comune di Envie ricade, parzialmente, in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- F - Aliquota **0,90 per cento** per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10), di cui il gettito derivante dall'applicazione all'aliquota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato.

2° - Di confermare per l'anno 2013 le detrazioni di imposta così come stabilite dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011:

- a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00;
- b) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le suddette detrazioni si applicano anche all'unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96).

3° - Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio tributi per i successivi e conseguenti adempimenti.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 12 favorevoli, n. 1 astenuto (sig. Buzzi Stefano), n. zero contrari, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: CHIAPPERO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal **27/06/2013** al **12/07/2013** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

OPPOSIZIONI:-.....

Envie, li 27/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Servizio Tributi	Favorevole	25/06/2013	F.to:CARDETTI Michelangelo
Servizio Finanziario	Favorevole	25/06/2013	F.to:PAGGE Elda

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data 25-giu-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 27/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI